

REGIONE MOLISE

Legge regionale 5 ottobre 2012, n. 21

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Molise 16 ottobre 2012, n. 24)

Art. 1

(Composizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e di adeguare l'ordinamento regionale a quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la composizione numerica degli organi della Regione Molise è così rideterminata:

- a) il Consiglio regionale si compone di venti consiglieri, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale;
- b) è pari a quattro il numero massimo degli assessori che compongono la Giunta regionale.

Art. 2

(Efficacia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno efficacia dalla legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.